

COMUNE DI BADOLATO
PROVINCIA DI CATANZARO



***REGOLAMENTO DEL SISTEMA DI
VIDEOSORVEGLIANZA PER LA SICUREZZA
CITTADINA***

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale

n. 32 del 18/12/2021

Sommario

Art. 1- Oggetto	3
Art. 2 - Norme di riferimento e principi generali	4
Art. 3 - Definizioni.....	5
Art. 4 - Finalità.....	6
Art. 5 – Informativa	7
Art. 6 - Valutazione di Impatto sulla protezione dei dati	7
CAPO II - SOGGETTI	8
Art. 7 - Titolare	8
Art. 8 - Designati e soggetti autorizzati al trattamento dei dati.....	8
Art. 09 - Soggetti esterni (Responsabili del trattamento).....	9
CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	9
Art. 10 - Modalità di raccolta, trattamento e conservazione dei dati	9
Art. 11 - Utilizzo di particolari sistemi mobili "Body CAM"	10
ART.12 - Impiego delle telecamere modulari e riposizionabili "Foto trappole" .	11
Art. 13 - Diritti dell'interessato	12
CAPO IV - MISURE DI SICUREZZA.....	13
Art. 14 - Sicurezza dei dati	13
Art. 15 - Accesso agli impianti e alle immagini.....	14
CAPO V - SISTEMI INTEGRATI DI VIDEOSORVEGLIANZA.....	15
Art. 16 - Sistema integrato di videosorveglianza	15
Art. 17 - Partenariato pubblico privato per il potenziamento della videosorveglianza ad uso Pubblico.....	16
CAPO VI -TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE.....	17
Art. 18 -Mezzi di ricorso, tutela amministrativa e tutela giurisdizionale.....	17
Art. 19 - Diritto al risarcimento, responsabilità e danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali	17
CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI.....	17
Art. 20 - Provvedimenti attuativi	17
Art. 21 - Entrata in vigore.....	17

Regolamento del sistema di videosorveglianza per la sicurezza cittadina

Art. 1- Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza attivati nel territorio del Comune di Badolato, determinandone le condizioni necessarie per la tenuta in esercizio, ai sensi del D.lgs. 30/06/2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive integrazioni e modificazioni, in osservanza delle disposizioni contenute nei codici di deontologia promulgati dal Garante della privacy ed in particolare del "décalogo" del 8 aprile 2010 nonché dal Regolamento Europeo Privacy REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016.
2. L'installazione e l'attivazione del sistema di videosorveglianza non deve essere sottoposto all'esame preventivo del Garante, ma è sufficiente che il trattamento dei dati personali effettuato tramite tali tipi di impianti per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali avvenga previa informativa alle persone che stanno per accedere nell'area video sorvegliata, utilizzando a tale fine modello semplificato predisposto in fac-simile dall'Autorità e siano adottate idonee misure di sicurezza.
3. In particolare, il presente regolamento:
 - a) individua gli impianti di videosorveglianza fissi, mobili e di lettura targhe di proprietà del Comune di Badolato o da esso gestiti;
 - b) definisce le caratteristiche e le modalità di utilizzo degli impianti di videosorveglianza;
 - c) disciplina gli adempimenti, le garanzie e le tutele per il legittimo e pertinente trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza.
4. Gli impianti di videosorveglianza attivati nel territorio del Comune di Badolato sono individuati nell'allegato A) del presente regolamento, che ne forma parte integrante.
5. Tali impianti:
 - a) riprendono e registrano immagini che permettono di identificare in modo diretto o indiretto le persone riprese;
 - b) consentono unicamente riprese video;
 - c) sono installati in corrispondenza dei luoghi indicati nell'allegato A) del presente regolamento;
 - d) sono installati dal responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza designato a sensi del presente regolamento.
6. Fermo restando quanto previsto dal comma 3 del presente articolo del presente regolamento, sono attivabili impianti di foto-sorveglianza e videosorveglianza mobili, posizionabili in aree del territorio comunale individuate dal Servizio di Polizia Locale di Badolato o montate su veicoli di servizio ovvero in dotazione agli operatori di Polizia Locale (Body-Cam) e utilizzabili per le finalità indicate dal presente regolamento;
7. Il sistema di videosorveglianza del Comune di Badolato può essere integrato con le apparecchiature di rilevazione della targa dei veicoli in transito, apposte lungo i varchi di accesso perimetrali alla rete viaria cittadina, ai fini della sicurezza urbana. La disciplina relativa al trattamento dei dati di cui al presente regolamento si applica a tali apparecchi, in quanto e nei limiti in cui consentono la ripresa delle immagini e la registrazione dei dati alfanumerici contenuti nelle targhe veicolari.

8. L'utilizzo di dispositivi elettronici per la rilevazione di violazioni al Codice della strada, in considerazione della peculiarità dei fini istituzionali perseguiti, non è assoggettato alla disciplina di cui al presente regolamento, ma alle disposizioni dettate dal Garante della privacy nel decalogo dell'8 aprile 2010 al paragrafo 5.3 nonché dalla specifica normativa di settore.

Art. 2 - Norme di riferimento e principi generali

1. Per tutto quanto non dettagliatamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia a quanto disposto dal:
 - Regolamento UE Generale sulla Protezione dei Dati 2016/679 (di seguito RGPD) relativo "alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE";
 - Direttiva UE 2016/680 relativa "alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio";
 - DPR n. 15 del 15/01/2018 recante "Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia";
 - Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali in materia di Videosorveglianza dell'8 aprile 2010 (G.U. n. 99 del 29/04/2010);
 - Decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città";
2. La Videosorveglianza in ambito comunale si fonda sui principi applicabili al trattamento di dati personali di cui all'art. 5, RGPD e, in particolare:
 - Principio di liceità - Il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è lecito allorquando è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso di all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento in ossequio al disposto di cui all'art. 6, Paragrafo 1, lett. e), RGPD. La videosorveglianza comunale, pertanto, è consentita senza necessità di consenso da parte degli interessati.
 - Principio di necessità - In applicazione dei principi di pertinenza, adeguatezza e limitazione dei dati (c.d. minimizzazione dei dati) di cui all'art. 5, Paragrafo 1, lett. c), RGPD, il sistema di videosorveglianza, i sistemi informativi ed i programmi informatici utilizzati, sono configurati per ridurre al minimo l'utilizzazione di dati personali e identificativi in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità. Pertanto, deve essere escluso ogni uso superfluo, nonché evitati eccessi e ridondanze nei sistemi di videosorveglianza.
 - Principio di finalità ai sensi dell'art. 5, Paragrafo 1, lett. b), RGPD, i dati personali sono raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità. È consentita pertanto la

videosorveglianza come misura complementare volta a migliorare e garantire la sicurezza urbana.

Art. 3 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:
2. per <<dato personale>>, qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (<<interessato>>); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
3. per <<trattamento>>, qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
4. per <<profilazione>>, qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica;
5. per <<pseudonimizzazione>>, il trattamento dei dati personali in modo tale che dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile;
6. per <titolare del trattamento>, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;
7. per <<responsabile del trattamento>>, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento; -
8. per <<designato>> si intende il responsabile PO dell'ente;
9. per <<incaricato del trattamento>>, la persona fisica che abbia accesso a dati personali;
10. per <<interessato>>, la persona fisica identificata o identificabile cui si riferiscono i dati personali oggetto di trattamento;
11. per <<terzo>>, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l'interessato, titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile;
12. per <<violazione dei dati personali>>, la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la

- divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
13. per <<comunicazione>>, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 14. per <<diffusione>>, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 15. per <<dato anonimo>>, dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile.

Art. 4 - Finalità

1. Le finalità di utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Badolato dalla legge 7 marzo 1986, n. 65 sull'ordinamento della polizia municipale, dallo statuto e dai regolamenti comunali, nonché dal decreto-legge n. 14 del 20 febbraio 2017 convertito in legge n. 48 del 13 aprile 2017 "disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città" e dalle altre disposizioni normative applicabili al Comune di Badolato. In particolare, l'uso di impianti di videosorveglianza strumento per l'attuazione di un sistema integrato di politiche per la sicurezza urbana, di cui alle fonti normative sopra citate.
2. L'utilizzo degli impianti di videosorveglianza è finalizzato a:
 - a) prevenire e reprimere atti delittuosi; attività illecite ed episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale, al fine di garantire maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di "sicurezza urbana" di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 14/2017 e delle attribuzioni del Sindaco in qualità di autorità locale di cui all'art. 50 e di ufficiale di governo di cui all'art. 54 comma 4 e 4-bis del D.lgs. 267/2000;
 - b) prevenire e reprimere ogni tipo di illecito, di natura penale o amministrativa, in particolare legato a fenomeni di degrado e abbandono di rifiuti, e svolgere i controlli volti ad accertare e sanzionare le violazioni delle norme contenute nel regolamento di polizia urbana, nei regolamenti locali in genere e nelle ordinanze sindacali;
 - c) vigilare sull'integrità, sulla conservazione e sulla tutela del patrimonio pubblico e privato;
 - d) tutelare l'ordine, il decoro e la quiete pubblica;
 - e) controllare aree specifiche del territorio comunale;
 - f) monitorare i flussi di traffico.
 - g) acquisire ogni elemento utile ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative e dei reati penali ai sensi dell'art.13 Legge 689/1981 e dell'art.354 c.p.p.
3. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, gli impianti di videosorveglianza non possono essere utilizzati per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.

Art. 5 – Informativa

1. Gli interessati devono essere sempre informati che stanno per accedere in una zona Videosorvegliata.
2. A tal fine "Ente utilizzerà lo stesso modello semplificato di informativa "minima", indicante il titolare del trattamento e la finalità perseguita, riportato in fac-simile nell'allegato n. 1 del Provvedimento in materia di videosorveglianza del Garante per la Protezione dei dati Personali del 08/04/2010 e di seguito richiamato.
3. L'Ente, in particolare, SI obbliga ad affiggere la richiamata segnaletica permanente, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere.
4. La segnaletica deve essere collocata prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti; la stessa deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno.
5. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese, andranno installati più cartelli informativi.
6. L'Ente, nella persona del Responsabile dei dati trattati, si obbliga ad informare la comunità cittadina dell'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, dell'eventuale incremento dimensionale dell'impianto stesso e dell'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, con un anticipo di giorni dieci, mediante mezzi congrui di diffusione locale.
7. L'informativa di cui sopra non è dovuta nel caso di utilizzo di telecamere a scopo investigativo tutela dell'ordine e sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione di reati.
8. Nel caso in cui la disposizione dei cartelli informativi sia sproporzionata alle finalità del trattamento dovuto ad un controllo di una zona di ampia dimensione, si provvederà ad informare i soggetti interessati tramite apposita diffusione sul sito istituzionale della zona soggetta al trattamento.

Art. 6 - Valutazione di Impatto sulla protezione dei dati

1. In ossequio al disposto di cui all'art. 35, Paragrafo 3, lett. c), RGPD, qualora il trattamento di dati realizzato mediante il sistema di videosorveglianza comunale dia luogo ad una sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico, l'Ente procederà ad una valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali.
2. Parimenti si procederà nei casi in cui, il trattamento di dati realizzato mediante sistema di videosorveglianza presenti un rischio comunque elevato per diritti e le libertà delle persone fisiche.
3. In questa fase di prima attuazione della normativa europea, l'Ente, in conformità al disposto di cui all'art. 35, Paragrafi 4 e 5, RGPD, al fine di avere maggiore chiarezza in relazione ai nuovi adempimenti, attenderà la pubblicazione obbligatoria da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali dell'elenco delle tipologie di trattamenti soggetti alla Valutazione di impatto e l'eventuale pubblicazione dell'elenco delle tipologie di trattamenti per le quali non è richiesta una Valutazione di impatto. Si rimanda alle previsioni del registro per trattamento dei dati.

CAPO II - SOGGETTI

Art. 7 - Titolare

1. Titolare dei dati e il Comune di Badolato che ha nominato un responsabile per la protezione dei dati come previsto dal Regolamento UE 2016/679. A tal fine il Comune è rappresentato dal Sindaco, a cui compete ogni decisione circa le modalità del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.
2. Il Sindaco, in qualità di rappresentante del titolare del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza:
 - a) definisce le linee organizzative per l'applicazione della normativa di settore;
 - b) effettua le notificazioni al Garante per la protezione dei dati personali;
 - c) nomina i responsabili dei dati trattati acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza, impartendo istruzioni ed assegnando compiti e responsabilità;
 - d) detta le linee guida di carattere fisico, logico ed organizzativo per la sicurezza del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza;
 - e) vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni impartite.

Art. 8 - Designati e soggetti autorizzati al trattamento dei dati

1. Il Comandante del Corpo di Polizia Locale o un diverso soggetto individuato dal Sindaco, sono nominati quali DESIGNATI AL TRATTAMENTO dei dati personali trattati mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento. La nomina ed effettuata con atto del Sindaco, nel quale sono analiticamente specificati i compiti affidati al DESIGNATO.
2. Il Designato al trattamento individuerà e nominerà con propri atti i soggetti autorizzati al trattamento impartendo loro apposite istruzioni organizzative e operative per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati in ossequio alle previsioni di cui all'art. 29, RGPD; detti soggetti saranno opportunamente istruiti e formati da parte del Responsabile del trattamento con riferimento alla tutela del diritto alla riservatezza nonché alle misure tecniche e organizzative da osservarsi per ridurre i rischi di trattamenti non autorizzati o illeciti, di perdita, distruzione o danno accidentale dei dati;
3. i soggetti autorizzati sono designati tra gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale che per esperienza, capacità e affidabilità forniscono idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati. In particolare, i soggetti autorizzati devono:
 - per l'accesso alle banche dati informatiche, utilizzare sempre le proprie credenziali di accesso personali, mantenendole riservate, evitando di operare su terminali altrui e avendo cura di non lasciare aperto il sistema operativo con la propria password inserita in caso di allontanamento anche temporaneo dal posto di lavoro, al fine di evitare trattamenti non autorizzati e di consentire sempre l'individuazione dell'autore del trattamento;
 - conservare supporti informatici contenenti dati personali in modo da evitare che detti supporti siano accessibili a persone non autorizzate al trattamento dei dati medesimi;

- mantenere la massima riservatezza sui dati personali dei quali si venga a conoscenza nello svolgimento delle funzioni istituzionali;
 - custodire e controllare i dati personali affinché siano ridotti i rischi di distruzione o perdita anche accidentale degli stessi, accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
 - evitare di creare banche dati nuove senza autorizzazione espressa del Designato al trattamento dei dati trattati;
 - mantenere assoluto riserbo sui dati personali di cui vengano a conoscenza in occasione dell'esercizio delle proprie mansioni;
 - conservare i dati rispettando le misure di sicurezza predisposte dall'Ente;
 - fornire al Designato al trattamento dei dati trattati ed al Responsabile della Protezione dei dati, a semplice richiesta e secondo le modalità indicate da questi, tutte le informazioni relative all'attività svolta, al fine di consentire una efficace attività di controllo.
4. I soggetti autorizzati devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alla istruzione del Titolare o del Designato al trattamento.
 5. L'utilizzo degli apparecchi di ripresa da parte dei soggetti autorizzati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati dal presente Regolamento come eventualmente modificato ed integrato.

Art. 09 - Soggetti esterni (Responsabili del trattamento)

1. Il Designato al trattamento dei dati trattati, che svolge mansioni di coordinamento nell'ambito del trattamento dei dati, e autorizzato a ricorrere a Responsabili (esterni) del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche organizzative adeguate che assicurino la tutela dei diritti dell'interessato, in tutti i casi in cui egli, per la gestione/assistenza del sistema di videosorveglianza, faccia ricorso a soggetti esterni ai quali affidare incarichi, servizi, lavori, forniture o consulenze che comportino un trattamento di dati per conto dell'Ente.
2. In questi casi, il Designato al trattamento dei dati trattati procederà a disciplinare i trattamenti da parte del responsabile (esterno) mediante contratto ovvero altro atto giuridico che vincoli il Responsabile (Esterno) del trattamento al Titolare del trattamento ai sensi dell'artt. 28 e 29, RGPD. Qualora tra le mansioni del Responsabile esterno rientrino anche compiti relativi all'amministrazione di sistemi informatici, la designazione prevedrà anche gli aspetti di competenza in ottemperanza alle prescrizioni in materia di amministratore di sistema.

CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 10 - Modalità di raccolta, trattamento e conservazione dei dati

1. L'installazione delle telecamere avviene nei luoghi pubblici (strade, piazze e immobili di proprietà comunale).
2. L'utilizzo del brandeggio da parte dei soggetti autorizzati avviene nel rispetto dei limiti previsti dal presente regolamento.

3. Le telecamere di cui al precedente comma 1, consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario.
4. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone fisiche che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. I segnali video delle unità di ripresa sono inviati, ove tecnicamente possibile, presso la sede del Corpo di Polizia Locale.
5. I dati personali oggetto di trattamento sono:
 - trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - raccolti e registrati per le finalità di cui all'art. 4 del presente Regolamento e resi utilizzabili in altre operazioni di trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;
 - raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati.
6. Il termine massimo di conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza finalizzata alla tutela della sicurezza urbana, alla luce delle richiamate disposizioni normative, è limitato ai sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve specifiche esigenze di ulteriore conservazione.
7. In ragione di necessità investigative e su richiesta dell'Autorità Giudiziaria o della Polizia Giudiziaria il Designato, infatti, potrà disporre la conservazione delle immagini per un periodo di tempo superiore ai sette giorni previa richiesta al Garante per la protezione dei dati personali che, a seguito di verifica preliminare, potrà rilasciare parere favorevole.
8. Il sistema di videoregistrazione impiegato deve essere programmato in modo da operare al momento prefissato l'integrale cancellazione automatica delle informazioni allo scadere del termine previsto da ogni supporto, anche mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.
9. In caso di cessazione del trattamento, i dati personali sono distrutti.

Art. 11 - Utilizzo di particolari sistemi mobili "Body CAM"

1. Gli operatori di Polizia Locale sono dotati di apparecchi indossabili per la videoregistrazione degli eventi che accadono alla loro presenza. Detti apparecchi, che non registrano in via continuativa, sono attivati dall'operatore nei seguenti casi:
 - ai sensi dell'art. 13 della Legge 689/1981 ogni qualvolta sia necessario compiere rilievi video e fotografici per l'accertamento delle violazioni amministrative;
 - ai sensi dell'art. 354 C.P.P. comma ogni qualvolta si necessario compiere accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e delle cose utili ai fini dell'accertamento dei reati. in relazione ad ogni situazione di pericolo per la vita e l'incolumità dell'operatore o per specifiche attività attuate durante il servizio che siano espressione di poteri autoritativi degli organi, uffici e comandi di polizia.
2. In caso di attivazione del dispositivo di registrazione, al termine del servizio gli operatori interessati, previa compilazione di apposito rapporto, scaricheranno tutta la documentazione video-fotografica all'interno di apposita cartella protetta da password.
3. Il trattamento dei dati personali effettuati con simili sistemi di ripresa devono rispettare principi di cui all'art. 11 del Codice ed in particolare i dati personali oggetto di trattamento debbono essere pertinenti, completi e non eccedenti le finalità per le quali

sono raccolti o successivamente trattati, nonché conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati, per poi essere cancellati.

4. I dati relativi all'accertamento delle violazioni amministrative dovranno essere conservati fino alla conclusione del procedimento sanzionatorio o all'eventuale definizione dei rimedi giurisdizionali avverso gli atti sanzionatori. Al termine del procedimento sanzionatorio tutti i dati verranno cancellati.
5. I dati relativi all'accertamento dei reati saranno conservati sino ai termini di cui art. 10 comma 3 lett. U del D.P.R. 15 gennaio 2018, n. 15. In particolare:
 - A. i dati raccolti mediante sistemi di ripresa fotografica, audio e video nei servizi di ordine pubblico e di polizia giudiziaria potranno essere conservati sino a 3 (tre) anni dalla raccolta;
 - B. dati raccolti mediante sistemi di videosorveglianza o di ripresa fotografica, audio e video di documentazione dell'attività operativa - 18 mesi dalla raccolta. Si applicano diversi termini di conservazione di cui alla lettera b), quando i dati personali sono confluiti in un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione, o quelli di cui alle lettere a), f), g), h) ei), quando i dati personali sono confluiti in un procedimento penale.

ART.12 - Impiego delle telecamere modulari e riposizionabili "Foto trappole"

1. Comando di Polizia Locale di Badolato (CZ), al fine di scoraggiare e prevenire l'incivile e il diffuso fenomeno dell'abbandono di rifiuti e la creazione di "micro discariche" sparse nel territorio comunale, fa ricorso ai sistemi mobili di foto-video ripresa denominati "Foto trappole". Queste si innescano a seguito di qualsiasi movimento di esseri umani o animali in una certa regione di interesse monitorata da un sensore ad alta sensibilità di movimento infrarossi passivo, per poi scattare foto o video clip. Una volta che il movimento dell'uomo o dei veicoli viene rilevato, la fotocamera digitale sarà attivata e quindi automaticamente scatterà foto o video in base alle impostazioni precedentemente programmate.
2. Le foto trappole verranno installate secondo necessita, nei luoghi teatro di illeciti penali e nelle zone del territorio comunale maggiormente soggette al fenomeno dell'abbandono di rifiuti, allo scopo di monitorare dette aree per l'individuazione delle persone e anche le targhe dei veicoli dai quali vengono abbandonati rifiuti. Gli apparecchi dovranno essere collocati in posizione rialzata in modo tale da evitarne il furto. All'occorrenza possibile ricorrere agli specifici strumenti di protezione antifurto dell'apparecchio.
3. Le riprese filmate e l'estrapolazione dei fotogrammi per l'accertamento degli illeciti ambientali potranno riguardare solo le immagini concernenti violazioni contemplate nel Testo Unico Ambientale, D.lgs. 152/ 2006, (utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali di sostanze pericolose con riflessi penali e/o amministrativi a seconda delle norme violate e delle relative sanzioni stabilite: D.lgs. 152/2006 artt. 256, 255) sia le violazioni amministrative alle disposizioni emanate dal Comune (corretto conferimento dei rifiuti).
4. L'installazione degli apparati, salvo non sussistano finalità di sicurezza o necessita di indagine previste dal D.lgs. 51/2018 che esimono dall'obbligo di informazione, e

subordinata alla collocazione di apposita informativa, ai sensi dell'art. 5 de presente regolamento, mediante l'apposizione del cartello che deve essere collocato prima del raggio di azione della telecamera/foto trappola, anche nelle sue immediate vicinanze non necessariamente a contatto con gli impianti. Le immagini dovranno essere visionate dal solo personale di Polizia Locale. Saranno estrapolati solo quei fotogrammi necessari alla contestazione degli illeciti di cui al D.lgs 152/2006, alle violazioni di carattere penale, alle violazioni riguardanti le disposizioni emanate dal Comune con l'immediata eliminazione di ogni fotogramma non necessario o pertinente.

5. Su apposito registro informatizzato si terrà conto del numero delle immagini estrapolate, del luogo e della data di acquisizione delle stesse. La conservazione dei dati, su apposito supporto informatico accessibile solo agli operatori ed organi di Polizia, avverrà sino a conclusione del processo sanzionatorio.

Art. 13 - Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento di dati personali che lo riguardano, V'interessato, in ossequio alle disposizioni di cui agli artt. 15 e ss., RGPD, su presentazione di apposita istanza, ha diritto:
 - a) di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati stessi;
 - b) ad essere informato sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati, sugli eventuali destinatari o categorie di destinatari a cui dati personali potranno essere comunicati, sul periodo di conservazione dei dati personali;
 - c) di richiedere la cancellazione qualora sussista uno dei motivi di cui all'art. 17 RGPD, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - d) di opporsi, in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ai sensi dell'art. 21, RGPD.
2. L'istanza per l'esercizio dei diritti dell'interessato è presentata al Responsabile della Protezione dei dati dell'Ente, ai sensi dell'art. 38, paragrafo 4, RGDP (i cui dati di contatto sono disponibili sulla home page del sito istituzionale dell'Ente alla Sezione "Privacy") ovvero al Designato al trattamento dei dati individuato nel Comandante della Polizia Locale.
3. Nel caso di richiesta di accesso alle immagini, l'interessato dovrà provvedere ad indicare:
 - il luogo, la data e la fascia oraria della possibile ripresa;
 - l'abbigliamento indossato al momento della possibile ripresa;
 - gli eventuali accessori in uso al momento della possibile ripresa;
 - l'eventuale presenza di accompagnatori al momento della possibile ripresa;
 - l'eventuale attività svolta al momento della possibile ripresa;
 - eventuali ulteriori elementi utili all'identificazione dell'interessato.
4. responsabile della protezione dei dati dell'Ente ovvero il designato al trattamento accerterà l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente; nel caso di accertamento positivo fisserà altresì il giorno, l'ora ed il luogo in cui l'interessato potrà prendere visione delle immagini che lo riguardano.

5. Qualora, ai sensi dell'art. 15, paragrafo 3, RGPD, l'interessato chieda di ottenere una copia dei dati personali oggetto di trattamento, si procederà al rilascio dei files contenenti le immagini in un formato elettronico di uso comune, previo oscuramento dei dati identificativi riferiti alle altre persone fisiche eventualmente presenti al momento della ripresa, in ossequio alla previsione di cui all'art. 15, paragrafo 4, RGPD.
6. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
7. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può altresì farsi assistere da persona di fiducia.
8. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

CAPO IV - MISURE DI SICUREZZA

Art. 14 - Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono conservati ai sensi e per gli effetti dei precedenti articoli.
2. I dati raccolti mediante il sistema di videosorveglianza dovranno essere protetti con idonee e preventive misure tecniche e organizzative in grado di garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. Dette misure, in particolare, assicurano:
 - a) la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
 - b) il ripristino tempestivo della disponibilità e dell'accesso ai dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
 - c) la sistematica e periodica verifica e valutazione dell'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.
3. Ai sensi dell'art. 32, Paragrafo 2, RGPD, nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, l'Amministrazione terrà conto dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distribuzione, perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati dall'Ente.
4. A questo fine, sono adottate le seguenti specifiche misure tecniche e organizzative che consentano al Titolare di verificare l'attività espletata da parte di chi accede alle immagini e/o controlla i sistemi di ripresa:
 - a) in presenza di differenti competenze specificatamente attribuite ai singoli operatori devono essere configurati diversi privilegi di visibilità e di trattamento delle immagini. Tenendo conto dello stato dell'arte ed in base alle caratteristiche dei sistemi utilizzati, i soggetti designati quali responsabili e incaricati del trattamento, dovranno essere in possesso di credenziali di autenticazione che permettano di effettuare, a seconda dei compiti attribuiti a ciascuno, unicamente le operazioni di competenza;
 - b) laddove i sistemi siano configurati per la registrazione e successiva conservazione delle immagini rilevate, dovrà essere altresì attentamente limitata la possibilità, per i soggetti abilitati, di visionare non solo in sincronia con la ripresa, ma anche in

- tempo differito, le immagini registrate e di effettuare sulle medesime immagini operazioni di cancellazione o di duplicazione;
- c) per quanto riguarda il periodo di conservazione delle immagini, dovranno essere predisposte misure tecniche per la cancellazione, in forma automatica, delle registrazioni, al rigoroso scadere del termine previsto;
 - d) nel caso di interventi derivanti da esigenze di manutenzione, si renderà necessario adottare specifiche cautele; in particolare, i soggetti incaricati di procedere a dette operazioni potranno accedere alle immagini oggetto di ripresa solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare le necessarie verifiche tecniche. Dette verifiche avverranno in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione ed abilitanti alla visione delle immagini;
 - e) gli apparati di ripresa digitali connessi a reti informatiche dovranno essere protetti contro rischi di accesso abusivo;
 - f) la trasmissione tramite una rete pubblica di comunicazioni di immagini riprese da apparati di videosorveglianza sarà effettuata previa applicazione di tecniche crittografiche che ne garantiscano la riservatezza; le stesse cautele sono richieste per la trasmissione di immagini da punti di ripresa dotati di connessioni wireless (tecnologie Wi-Fi, Wi Max, Gprs).
5. Come già indicato al precedente art. 7, il titolare procede a designare con atto scritto il Responsabile dei dati trattati e, quest'ultimo, come già indicato all'art. 8, provvede ad individuare, sempre in forma scritta, le persone fisiche autorizzate al trattamento, autorizzate ad accedere ai locali dove sono situate le postazioni di controllo, ad utilizzare gli impianti e, nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti, a visionare le immagini.
 6. Il Titolare ed il Designato al trattamento dei dati trattati vigilano sulla condotta tenuta da chiunque agisca sotto la loro autorità e abbia accesso ai dati personali; provvedono altresì ad istruire e formare i soggetti autorizzati sulle finalità e sulle modalità del trattamento, sul corretto utilizzo delle procedure di accesso ai sistemi, sugli obblighi di custodia dei dati e, più in generale, su tutti gli aspetti aventi incidenza sui diritti dei soggetti interessati.

Art. 15 - Accesso agli impianti e alle immagini

1. L'accesso agli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento avviene esclusivamente da postazioni dedicate situate all'interno dei locali delle strutture comunali in cui sono ubicati i monitor di controllo. L'accesso ai dati può essere effettuato esclusivamente da operatori muniti di credenziali di accesso valide e strettamente personali, rilasciate dal responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza.
2. Ai sensi e per gli effetti del comma 1 del presente articolo, l'accesso agli impianti di videosorveglianza è consentito:
 - a) titolare, ai responsabili ed agli incaricati, individuati ai sensi degli articoli 7e 8 del presente regolamento;
 - b) al personale delle Forze di Polizia in attività di istituto per attività di indagine di Polizia Giudiziaria.
 - c) alla società fornitrice dell'impianto ovvero al soggetto incaricato della manutenzione nei limiti strettamente necessari alle specifiche esigenze di funzionamento e manutenzione dell'impianto medesimo ovvero, in casi del tutto

- eccezionali, all'amministratore informatico del sistema comunale (preventivamente individuato quale incaricato del trattamento dei dati);
3. L'accesso ai filmati della video sorveglianza è consentito con le sole modalità previste dalla normativa vigente e con tutte le limitazioni imposte dalla direttiva 2016/680 "direttiva Polizia" recepita con il D.lgs. 18 maggio 2018, n. 51.
 4. Ogni richiesta deve essere specifica, formulata per iscritto, motivata ed indirizzata al Titolare o al Designato del trattamento entro e non oltre 3 (tre) giorni dall'evento;
 5. Al di fuori dei casi di cui ai commi seguenti non è consentito fornire copia delle immagini a mera richiesta dei cittadini.
 6. Per finalità di indagine, l'autorità giudiziaria e la polizia giudiziaria possono, in casi di urgenza richiedere per le vie brevi, ove possibile, il blocco delle immagini e successivamente acquisire copia delle riprese in formato digitale.
 7. Nel caso di riprese relative ad incidenti stradali, anche in assenza di lesioni alle persone, copia delle riprese in formato digitale, ove ancora disponibili, può essere richiesta ed acquisita esclusivamente dall'organo di polizia stradale che ha proceduto ai rilievi e/o in capo al quale è l'istruttoria relativa all'incidente.
 8. Nell'ambito delle investigazioni difensive, il difensore della persona sottoposta alle indagini, norma dell'art.391-quater c.p.p., può richiedere ed acquisire copia delle riprese in formato digitale, previo pagamento delle relative spese di copia.
 9. Il cittadino vittima o testimone di reato, nelle more di formalizzare denuncia o querela presso un ufficio di polizia e comunque entro il termine di cui al punto 4, può richiedere al Titolare o al designato del trattamento che i filmati siano conservati oltre i termini di legge, per essere messi a disposizione dell'organo di polizia procedente. Spetta all'organo di Polizia procedente presentare richiesta di acquisizione dei filmati. Tale, ultima, richiesta deve pervenire entro tre mesi dall'evento decorsi i quali i dati non saranno ulteriormente conservati.
 10. In ogni caso di accoglimento delle richieste di cui ai commi precedenti, Titolare del trattamento dei dati deve fare annotare le operazioni eseguite dall'incaricato autorizzato al fine di acquisire i filmati e riversarli su supporto digitale, con lo scopo di garantire la genuinità degli stessi.
 11. Possono essere divulgate immagini provenienti dagli impianti di videosorveglianza, previa anonimizzazione di ogni dato che consenta l'identificazione dei soggetti. Ove non tecnicamente possibile le immagini non possono essere divulgate.
 12. In caso di accesso di persone non autorizzate alla visione delle immagini dell'impianto di videosorveglianza, gli incaricati dovranno prendere tutte quelle misure ritenute necessarie ivi compreso l'oscuramento, momentaneo del monitor di controllo ovvero altre misure impartite dal titolare del trattamento dati.

CAPO V - SISTEMI INTEGRATI DI VIDEOSORVEGLIANZA

Art. 16 - Sistema integrato di videosorveglianza

1. Al fine di promuovere la sicurezza integrata sul territorio, recependo i contenuti del decreto-legge 14/2017 convertito in legge 48/2017 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città" ed in particolare rispetto le previsioni di cui all'art. 7 dello stesso, possono essere individuati specifici obiettivi per incrementare il controllo del territorio attraverso il concorso, sotto profilo di sostegno strumentale, finanziario e logistico, di soggetti pubblici e privati. Tali obiettivi sono individuati nell'ambito dei "patti per

- l'attuazione della sicurezza urbana" di cui all'art. 5 del già menzionato decreto, nel rispetto delle linee guida adottate.
2. Oltre all'ipotesi di cui al comma precedente, potranno essere attivate le seguenti tipologie di sistemi integrati, previa sottoscrizione di un protocollo di gestione:
 - a) gestione coordinata di funzioni e servizi tramite condivisione delle immagini riprese da parte di diversi e autonomi titolari del trattamento, utilizzando le medesime infrastrutture tecnologiche;
 - b) collegamento telematico di diversi titolari di trattamento ad un "centro" unico gestito da soggetto terzo;
 - c) collegamento del sistema di videosorveglianza con la sala operativa degli organi di polizia.
 3. L'utilizzo di sistemi integrati di videosorveglianza, ivi compresi quelli che consentono di rendere disponibili le immagini alle Forze di Polizia, non deve essere sottoposto a verifica preliminare da parte del Garante nei casi in cui possano essere applicate, oltre alle generali misure di sicurezza (individuate dal Garante nel punto 3.3.1 del provvedimento dell'8 aprile 2010) le seguenti specifiche ulteriori misure che prevedono:
 - a) l'adozione di sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici degli incaricati e delle operazioni compiute sulle immagini registrate, compresi relativi riferimenti temporali, con conservazione per un periodo di tempo congruo all'esercizio dei doveri di verifica periodica dell'operato dei responsabili da parte del titolare, comunque non inferiore a sei mesi;
 - b) la separazione logica delle immagini registrate dai diversi titolari.

Art. 17 - Partenariato pubblico privato per il potenziamento della videosorveglianza ad uso Pubblico

1. Comune promuove ed attua, per la parte di competenza, il coinvolgimento dei privati per la realizzazione di singoli punti di videosorveglianza, orientati comunque su vie ed aree pubbliche, nel rispetto dei principi di cui al presente Regolamento.
2. I privati interessati assumono su di sé ogni onere per:
 - acquistare le attrezzature e renderle operative, con connessione al sistema centrale ovvero con memorizzazione locale delle immagini in conformità alle caratteristiche tecniche dell'impianto comunale o di un modello compatibile; metterle a disposizione del Comune titolo gratuito, senza mantenere alcun titolo di ingerenza sulle immagini e sulla tecnologia connessa.
3. Il Comune assume su di sé gli oneri per la manutenzione periodica e la responsabilità della gestione dei dati raccolti.
4. In accordo con il Comune, e mediante la stipula di apposita convenzione i soggetti privati che hanno ceduto i propri impianti di videosorveglianza al Comune potranno decidere di affidare il controllo diretto delle telecamere a istituti di vigilanza privata anche prevedendo l'installazione dell'impianto presso una control room dedicata collegata con la Centrale Operativa della Polizia Locale. Gli oneri finanziari dell'affidamento di tale servizio ricadranno sul soggetto privato che una volta individuato l'istituto di vigilanza privata cui affidare il servizio ne comunicherà il nominativo al Comune.
5. Spetterà poi al Comune, in qualità di titolare del trattamento dati derivanti dal sistema di videosorveglianza procedere ai sensi di legge a tutti gli atti conseguenti e alla nomina del responsabile del trattamento dati e al conferimento ai singoli operatori dell'istituto di

videosorveglianza individuati dei compiti e dei ruoli necessari allo svolgimento del servizio.

CAPO VI -TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 18 -Mezzi di ricorso, tutela amministrativa e tutela giurisdizionale

1. Per tutto quanto attiene al diritto di proporre reclamo o segnalazione al Garante, nonché con riferimento ad ogni altro profilo di tutela amministrativa o giurisdizionale, si rinvia integralmente a quanto disposto dagli artt. 77 e ss, RGPD ed alle disposizioni attuative.

Art. 19 - Diritto al risarcimento, responsabilità e danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

1. Chiunque subisca un danno materiale o immateriale per effetto del trattamento di dati personali, ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal titolare del trattamento ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 82, RGPD.
2. il titolare o il responsabile del trattamento o il designato al trattamento dei dati e esonerato dalla responsabilità se dimostra che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile.
3. Le azioni legali per l'esercizio del diritto di ottenere il risarcimento del danno sono promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali competenti a norma del diritto dello Stato membro di cui all'articolo 79, paragrafo 2, RGPD.

CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20 - Provvedimenti attuativi

1. Compete alla Giunta Comunale l'assunzione de provvedimenti attuativi conseguenti al presente Regolamento, in particolare la predisposizione dell'elenco dei siti di ripresa, nonché la definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento.

Art. 21 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore con il conseguimento della esecutività o della dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione di approvazione, secondo le leggi vigenti ed osservate le procedure dalle stesse stabilite.
2. Il presente regolamento abroga ogni disposizione regolamentare precedente che disciplina tale materia.